



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

D.G.R. n. 1207/2022 e D.G.R. n. 486/2025

“SOTTOPROGRAMMA APISTICO REGIONALE 2023-2027”

Regolamento (UE) n. 2115/2021 - D.M. n. 614768/2022 e s.m.i.

BANDO PUBBLICO ANNO APISTICO 2026/2027

luglio 2026

INDICE

ARTICOLO 1	Finalità
ARTICOLO 2	Ambito di intervento
ARTICOLO 3	Quadro finanziario ed entità degli aiuti
ARTICOLO 4	Soggetti beneficiari
ARTICOLO 5	Disposizioni per l'attuazione dell'intervento A
ARTICOLO 6	Disposizioni per l'attuazione dell'intervento B
ARTICOLO 7	Disposizioni per l'attuazione dell'intervento F
ARTICOLO 8	Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto
ARTICOLO 9	Iter amministrativo domande di aiuto / domande di pagamento
ARTICOLO 10	Spese ammissibili e modalità di pagamento
ARTICOLO 11	Disposizioni generali
ARTICOLO 12	Sanzioni e Clausole di esclusione
ARTICOLO 13	Creazione di condizioni artificiose - Controlli antielusione
ARTICOLO 14	Demarcazione con altri interventi di sostegno pubblico
ARTICOLO 15	Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS
ARTICOLO 16	Antimafia
ARTICOLO 17	Cause di forza maggiore - circostanze eccezionali
ARTICOLO 18	Informativa sul trattamento dei dati personali
ARTICOLO 19	Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato 1 – Priorità Azione A1

Allegato 2 – Priorità Azioni Intervento B con beneficiari apicoltori

Allegato 3 – Priorità Azione B5 con beneficiari forme associate

Allegato 4 – Priorità Azione F1

Allegato 5 – Certificazione Fatture

ARTICOLO 1

Finalità

Nell'ambito del "Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027" approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1207 del 20 dicembre 2022 e modificato con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 486 del 26 giugno 2025, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2021/2115, con gli obiettivi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'apicoltura e con quanto stabilito dalla L.R. 17/2022, il Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027 intende, tra l'altro, migliorare l'orientamento al mercato ed aumentare la competitività delle aziende apistiche, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché migliorare la risposta dell'apicoltura regionale alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute.

Il Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027 è adottato in conformità con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, con particolare riferimento agli articoli 54 - 56 per il settore dell'apicoltura;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Decisione di esecuzione (UE) C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 30 novembre 2022 n. 0614768 concernente le Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura e le successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale 30 maggio 2023 n. 278467;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 19 maggio 2025, n. 0221775, recante modifica del Decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1207 del 20 dicembre 2022 concernente “Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. D.M. n. 614768/2022. Approvazione Sottoprogramma Apistico Regionale per il periodo 2023-2027”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 26 giugno 2025 recante Regolamento (UE) n. 2021/2115. Modifica al “Sottoprogramma Apistico Regionale” per il periodo 2023-2027 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1207 del 20 dicembre 2022;
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 54819 del 14.07.2023 “Art. 55 del Reg. (UE) 2021/2115 Aiuto all’apicoltura”;
- Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 75 del 10 luglio 2025 “Reg. (UE) 2021/2115 art. 55. Aiuto all’apicoltura. Nuove Istruzioni Operative”, recante le modalità per l’accesso, l’ammissibilità, il finanziamento ed il pagamento dell’intervento settoriale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nell’ambito del Piano strategico della PAC finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il quinquennio 01 agosto 2023 - 30 giugno 2027;
- *Addendum alle Istruzioni Operative n. 75.2025, “Reg. UE n. 2021/2115 art.55” - Aiuto all’Apicoltura. AGEA - ORPUM - Prot. Uscita n.0062466 del 27 luglio 2026.*

La documentazione sopra riportata è disponibile su:

- sito www.regione.lazio.it sezione Agricoltura / Produzioni zootecniche / Apicoltura
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/produzioni-zootecniche/apicoltura>

Le azioni che si intendono finanziare hanno, tra l’altro, le seguenti finalità:

- incrementare il grado di resilienza e professionalità del settore apistico, favorendo la diffusione di conoscenze tecniche volte, in particolar modo, a combattere in modo efficace le patologie e gli aggressori dell’alveare;
- contrastare le cause di cali della produttività e la mortalità delle api attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche in azienda finalizzate anche a migliorare la capacità di adattamento degli alveari ai cambiamenti climatici e a favorire la pratica del nomadismo per incrementare e valorizzare l’utilizzo delle risorse nettariifere anche nelle aree marginali;
- favorire l’aggregazione tra gli operatori per migliorare la competitività e l’orientamento al mercato;
- promuovere la conoscenza del settore, della filiera e dei prodotti e valorizzare il miele di qualità per diffonderne la conoscenza presso il mercato e il consumatore, anche attraverso azioni di informazione e promozione.

ARTICOLO 2

Ambito di intervento

Il Bando pubblico per l’anno apistico 2026/2027 attiva gli interventi e le azioni di seguito dettagliate:

INTERVENTO A “Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di

apicoltori”:

- **Azione A1** *“Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking”;*

INTERVENTO B *“Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi; prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; ripopolamento del patrimonio apistico nell'Unione, incluso l'allevamento delle api, razionalizzazione della transumanza; acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare destinate al commercio”:*

- **Azione B1** *“Lotta a parassiti e malattie - acquisto di arnie con fondo a rete, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari, formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie”;*
- **Azione B2.1** *“Prevenzione avversità climatiche - acquisto strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api (quali ad esempio sistemi di alert, centraline e sistemi di monitoraggio agrometeorologico) e acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari in stato di rischio per la sopravvivenza della colonia legati a fattori sanitari e climatici (ad esempio, sistemi di monitoraggio da remoto del peso degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare)”;*
- **Azione B2.2** *“Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP”. Nei casi accertati di crisi climatica, è prevista la concessione di contributi per l'acquisto di candito o sciroppi zuccherini destinati all'alimentazione degli alveari, subordinatamente all'accertamento di situazioni di “crisi climatica”, così come definite dal DM Masaf n. 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i., articolo 2, comma 2, lettere “h.” ed “i.”, con le modalità previste all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto e dal DM Masaf, n.0221775 del 19.05.2025, di modifica del Decreto sopraindicato, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;*
- **Azione B3** *“Ripopolamento patrimonio apistico con acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza ad Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) ai sensi di quanto stabilito dal PSP, dal D.M. 0614768/2022 e dalla L.R. 17/2022; acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione”;*
- **Azione B4** *“Razionalizzazione della transumanza con acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto”;*
- **Azione B5** *“Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione,*

conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI)".

INTERVENTO F "Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura":

- **Azione F1** *"attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele, incluse le valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni (sono escluse le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali) o campagne educative e di comunicazione, anche attraverso la realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi o organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale ed internazionale";*

Gli interventi/azioni per l'anno apistico 2026/2027, verranno attuati nel periodo di riferimento, 01 luglio 2026 - 30 giugno 2027.

ARTICOLO 3 **Quadro finanziario ed entità degli aiuti**

Con il decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 febbraio 2026, n. 0087161, recante "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura - campagna apistica 2027", è stato assegnato alla Regione Lazio l'importo di € 588.966,13 (*cinquecentottantottomilanovecentosessantasei/13*), che, nel rispetto di quanto stabilito con la DGR n. 1207/2022 e la DGR n. 486/2025, viene ripartito tra i diversi interventi/azioni come di seguito specificato:

INTERVENTI / AZIONI		Percentuale di finanziamento (%)	Quota UE 30% (€)	Quota Nazionale 70% (€)	Totale Spesa Pubblica (€)
A1	<i>"Seminari e convegni tematici ..."</i>	100%	13.500,00	31.500,00	45.000,00
B1	<i>"Lotta a parassiti e malattie dell'alveare ..."</i>	60%	24.000,00	56.000,00	80.000,00
B2.1	<i>"Prevenzione avversità climatiche ..."</i>	60%	4.500,00	10.500,00	15.000,00
B2.2	<i>"Alimentazione di soccorso"</i>	50%	15.000,00	35.000,00	50.000,00
B3	<i>"Ripopolamento patrimonio"</i>	60%	45.000,00	105.000,00	150.000,00

	<i>apistico ...”</i>				
B4	<i>“Razionalizzazione della transumanza ...”</i>	60%	13.500,00	31.500,00	45.000,00
B5	<i>“Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione ...”</i>	60%	46.500,00	108.500,00	155.000,00
B5	<i>“Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione ...”</i>	75%*	5.689,84 €	13.276,29 €	18.966,13
F1	<i>“Attività di informazione e promozione ...”</i>	100%	9.000,00	21.000,00	30.000,00
TOTALE			176.689,84	412.276,29	588.966,13

** Azione B5 al 75% per le forme associate solo per laboratori di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell’apicoltura in favore esclusivo dei propri soci.*

L’attivazione degli interventi azioni, nonché la ripartizione finanziaria è coerente con quanto stabilito dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027 in funzione dell’effettiva assegnazione di risorse da parte del MASAF per l’anno apistico 2026/2027.

Come previsto dall’articolo 9, comma 1 del Decreto MASAF 0614768/2022 e s.m.i., con riferimento all’utilizzo dei finanziamenti, la Regione Lazio potrà modificare gli importi assegnati a ciascuna azione, comunicandolo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato.

ARTICOLO 4 **Soggetti beneficiari**

Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2 e 10 del Decreto Masaf n. 0614768/2022 e s.m.i., dall’Allegato II del medesimo decreto, nonché dalla DGR n. 1207/2022 e dalla DGR n. 486/2025, concernente il Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027, possono beneficiare dei finanziamenti:

a) per l’Intervento A – Azione A1:

- forme associate, ovvero:
- le associazioni di apicoltori di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022;
- le organizzazioni di produttori del settore apistico;
- le cooperative di apicoltori, loro unioni e federazioni. purché aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, con almeno 50 soci apicoltori anch’essi con sede legale e operativa nel Lazio, in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari, e con almeno 2.000 alveari registrati nella Banca Dati Apistica (BDA) riferiti ai medesimi soci;
- i consorzi di tutela dei prodotti a denominazione DOP e IGP del settore apistico regionale, riconosciuti dal Ministero nell’ambito dei regimi di qualità certificata;
- gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell’apicoltura, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2022 con sede operativa nel territorio della Regione Lazio;

b) per l’Intervento B – Azioni B1, B2.1, B3, B5: apicoltori in regola con gli obblighi di

identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al DM 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'Anagrafe Apistica Nazionale) e al DM 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale), con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso di:

- partita IVA;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, nell'apposita sezione per le imprese agricole;
- codice aziendale rilasciato dalla ASL di appartenenza a seguito della iscrizione all'Anagrafe Apistica corredato della denuncia degli alveari;
- **conduzione di almeno n. 16 alveari al 31.12.2025;**

c) **per l'Intervento B – Azione B2.2:** apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al DM 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'Anagrafe Apistica Nazionale) e al DM 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale), con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso di:

- partita IVA;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, nell'apposita sezione per le imprese agricole;
- codice aziendale rilasciato dalla ASL di appartenenza a seguito della iscrizione all'Anagrafe Apistica corredato della denuncia degli alveari;
- **conduzione di almeno n. 105 alveari al 31.12.2025;**

d) **per l'Intervento B - Azione B4:** apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al DM 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'Anagrafe Apistica Nazionale) e al DM 11 agosto 2014 (Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale) che praticano il nomadismo, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso di:

- partita IVA;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, nell'apposita sezione per le imprese agricole;
- codice aziendale rilasciato dalla ASL di appartenenza a seguito della iscrizione all'Anagrafe Apistica corredato della denuncia degli alveari, dal quale si evince l'attività di nomadismo, comprovata da copia del “modello 4” utilizzato nella precedente annata apistica per il trasferimento degli alveari;
- **conduzione di almeno n. 16 alveari al 31.12.2025;**

e) **per l'Intervento B - Azione B5** anche le forme associate, come definite al precedente punto a), esclusivamente per la realizzazione di laboratori di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in favore esclusivo dei propri associati;

f) **per l'Intervento F - Azione F1:** forme associate come definite al precedente punto a).

Come previsto al capitolo 12 “Domanda di aiuto” delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 l'aiuto finanziario è concesso ai soggetti che alla data di presentazione della domanda di aiuto hanno costituito ed aggiornato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) un “fascicolo aziendale” ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e degli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA).

Tale fascicolo deve essere mantenuto attivo in conformità a quanto previsto dal DM 01 marzo 2021

n. 99707, che stabilisce che il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato, con tutte le sue componenti obbligatorie, almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'impossibilità di utilizzare il fascicolo aziendale nell'ambito di qualsiasi nuovo procedimento amministrativo, sino al suo aggiornamento o conferma.

ARTICOLO 5

Disposizioni per l'attuazione dell'Intervento A

Conformemente a quanto stabilito dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027 per l'Intervento A, il presente Bando pubblico prevede solo l'Azione A1 *con esclusione dei corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese apistiche e loro dipendenti*:

Azione A1

“Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; anche attraverso attività di networking”.

➤ Agevolazioni previste, tipologia d'intervento e spese ammissibili

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione A1 è pari ad € 45.000,00, con un'intensità degli aiuti pari al 100% della spesa ammessa.

Sono beneficiari del finanziamento le forme associate e gli organismi specializzati nella ricerca di cui al precedente articolo 4, lettera a).

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ciascun beneficiario non potrà presentare una richiesta di contributo per l'Azione A1 inferiore ad € 1.000,00.

Nell'ambito dell'azione A1 sono ammissibili:

- *Seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici*

I seminari e i convegni tematici hanno la finalità di presentare realtà ed esperienze dell'apicoltura regionale, anche in confronto con l'apicoltura di altri contesti, con riferimento ai temi della gestione sostenibile degli alveari, le questioni sanitarie e la prevenzione di danni da eventi climatici, l'orientamento al mercato e la gestione economica dell'azienda apistica, la normativa in campo apistico e gli adempimenti dell'azienda apistica, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1.

I seminari e i convegni tematici possono essere realizzati in presenza e/o a distanza.

I seminari dovranno prevedere incontri, relazioni e conferenze della durata minima di 5 ore e massima di 16 ore, comunque della durata non superiore ai 2 giorni.

Il costo massimo per ciascun seminario è stabilito in complessivi € 2.000,00.

I convegni tematici dovranno prevedere incontri della durata minima di 3 ore e massima di 8, basati su un tema specifico analizzato in maniera approfondita.

Il costo massimo per ciascun convegno è stabilito in complessivi € 1.000,00.

Le spese ammissibili di seminari / convegni comprendono:

- I. compenso per i docenti/relatori nella misura massima di € 80,00/ora, al lordo delle ritenute di legge;
- II. spese di viaggio, secondo i parametri specificati all'articolo 10 "Spese ammissibili" del presente Bando pubblico;
- III. spese di vitto e alloggio, secondo i parametri specificati all'articolo 10 "Spese ammissibili" del presente Bando pubblico;
- IV. spese per copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti;
- V. spese per affitto dei locali e delle attrezzature;
- VI. spese per lo svolgimento delle attività con modalità a distanza;
- VII. spese per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei partecipanti;
- VIII. spese per la produzione di materiali promozionali dell'iniziativa;
- IX. spese per pausa caffè e pranzo.

Le spese di cui ai punti da V a IX possono rappresentare nel loro insieme al massimo il 30% della spesa complessiva per il compenso dei docenti di cui al punto I.

Per ogni seminario/convegno si deve predisporre un registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti, i quali dovranno controfirmare e una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta.

Per i seminari/convegni svolti con modalità a distanza i beneficiari dovranno assicurare la tracciabilità dell'attività mediante l'utilizzo di idonee piattaforme sincrone (webinar) che assicurino l'interazione on-line docenti/partecipanti con presenza in video. La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei partecipanti agli orari prestabiliti dal programma del seminario / convegno e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i partecipanti, i quali dovranno poter richiedere di intervenire e scambiare opinioni ed esperienze. Le attività erogate in modalità a distanza dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso i consueti registri a cui dovranno essere allegati i report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei partecipanti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e partecipanti al seminario / convegno.

Il calendario dettagliato dei seminari/convegni dovrà essere comunicato preventivamente (*almeno sette giorni prima dell'avvio*) tramite PEC all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste responsabile della istruttoria, con indicazione di sede, giorno e ora di svolgimento per le attività in presenza o, in alternativa, il link alla piattaforma prescelta con indicazione di giorno e ora di svolgimento per le attività a distanza.

Qualora dette informazioni siano state rese in sede di domanda di aiuto e non abbiano subito variazioni, l'obbligo di comunicazione preventiva si intende assolto. Eventuali variazioni al calendario motivate da imprevisti o da cause di forza maggiore dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo sullo svolgimento delle attività in presenza/online.

Tutte le attività svolte in assenza delle sopracitate comunicazioni preventive saranno considerate non ammissibili al pagamento.

Tutto il materiale informativo e promozionale di cui ai precedenti punti VII e VIII deve riportare obbligatoriamente il logo vettoriale Unionale, del MASAF e della Regione Lazio come stabilito dal successivo articolo 11 "Disposizioni generali".

- Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking

Lo scambio di pratiche ha la finalità di porre a confronto e rendere condivise le migliori realtà ed esperienze dell'apicoltura regionale con riferimento ai temi della gestione sostenibile degli alveari, le questioni sanitarie e la prevenzione di danni da eventi climatici, l'orientamento al mercato e la

gestione economica dell'azienda apistica, la normativa in campo apistico e gli adempimenti dell'azienda apistica, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1.

Sono ammissibili le spese per la progettazione e la realizzazione di azioni volte allo scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking, nel limite massimo di € 2.000,00/azione di scambio di migliori pratiche.

➤ ***Affidamento dell'istruttoria dell'Azione A1***

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto e di pagamento a valere su tutte le Azioni dell'Intervento A è affidata all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

➤ ***Documentazione da allegare alla domanda per l'Azione A1***

La domanda per l'adesione all'Azione A1, compilata e rilasciata secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 8 "Modalità e termini di presentazione della domanda", deve essere corredata da:

- dettagliata relazione descrittiva delle attività proposte con riferimento a seminari / convegni / azioni informative / azioni di scambio di migliori pratiche, riportante almeno modalità, tempi e luoghi di realizzazione dell'iniziativa e argomenti trattati;
- quadro economico analitico con riferimento a seminari / convegni;
- quadro economico analitico con riferimento ad azioni informative / azioni di scambio di migliori pratiche con allegati, laddove necessario, almeno tre preventivi di spesa ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; i tre preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura per la valutazione della congruità e ragionevolezza della spesa; le offerte dovranno essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo); non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di aiuto, in una delle condizioni previste dall'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente;
- solo per seminari / convegni:
 - o curriculum vitae dei docenti che svolgeranno l'attività;
 - o sede prevista, date e orari per lo svolgimento;
 - o svolgimento in aula e/o a distanza e/o esercitazioni pratiche;
 - o attività esterne previste e loro ubicazione;
 - o supporti didattici e informativi;
 - o materiali promozionali dell'iniziativa;
 - o numero di partecipanti previsto.

Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda la sottoindicata documentazione:

- *per le forme associate:*
 - o copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in regola con le vigenti norme in materia di registrazione degli atti;
 - o copia dell'estratto del libro dei soci aggiornato al momento della presentazione della domanda, riportante per ciascuno:
 - cognome e nome;

- data di iscrizione nel registro ed eventuale data di cancellazione;
- nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara, per ciascun socio iscritto risultante dal libro soci aggiornato al momento della presentazione della domanda, riportante per ciascuno:
 - che gli alveari condotti sono ubicati nel territorio della Regione Lazio;
 - il numero degli alveari condotti;
 - l'assolvimento dell'obbligo di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e il numero del codice aziendale di allevamento rilasciato dalla ASL di appartenenza;
 - che non è iscritto ad altra forma associata del settore apistico;
- nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara di consentire le attività di verifica di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;
- dichiarazione relativa alle priorità, conforme al modello Allegato 1 al presente Bando pubblico per le priorità Azione A1;
- attestazione circa la posizione IVA se richiesta a finanziamento;
- *per gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura:*
 - la deliberazione dell'organo competente con la quale si autorizza e si conferisce mandato al legale rappresentante di presentare la domanda e di impegnare l'organismo di ricerca nella realizzazione dell'iniziativa.

➤ ***Modalità di predisposizione della graduatoria di ammissibilità***

Al termine dell'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, sarà predisposta una graduatoria unica regionale per l'Azione A1.

Nella predisposizione della graduatoria si applicano le priorità di seguito descritte:

- priorità assoluta alle domande presentate dagli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura che, pertanto, si collocano in testa alla graduatoria di ammissibilità; nell'ambito di tale priorità assoluta si darà precedenza alla domanda inoltrata prima in funzione di data e ora dell'inoltro telematico;
- fatta salva la priorità assoluta di cui sopra, ad ogni domanda di aiuto ammissibile presentata dalle forme associate viene attribuito un punteggio derivante dall'applicazione delle sottoindicate priorità in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 6, comma 3 del D.M. 0614768/2022 e s.m.i. ed alle indicazioni del Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027:

1. Numero di alveari condotti dai soci:

- | | |
|-----------------------|----------|
| a) da 2.001 a 5.000 | punti 20 |
| b) da 5.001 a 10.000 | punti 40 |
| c) da 10.001 a 15.000 | punti 60 |
| d) oltre 15.000 | punti 80 |

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA al 31.12.2025.

2. Numero di soci della forma associata:

- | | |
|-----------------|----------|
| a) da 51 a 100 | punti 5 |
| b) da 101 a 300 | punti 10 |
| c) da 301 a 500 | punti 15 |
| d) oltre 500 | punti 20 |

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;

per i casi di ex-equo si darà precedenza alla domanda inoltrata prima in funzione di data e ora dell'inoltro telematico.

ARTICOLO 6

Disposizioni per l'attuazione dell'Intervento B

Conformemente a quanto stabilito dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027 per l'Intervento B, il presente Bando pubblico attua le seguenti Azioni B1, B2.1, B2.2, B3, B4 e B5:

Azione B1

“Lotta a parassiti e malattie - acquisto di arnie con fondo a rete, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari, formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie”.

Azione B2.1

“Prevenzione avversità climatiche - Acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api, quali sistemi di allerta, centraline e dispositivi di monitoraggio agrometeorologico, nonché materiali e strumenti volti a preservare la vitalità degli alveari in situazioni di rischio per la sopravvivenza della colonia, connesse a fattori sanitari e/o climatici. Tra questi, rientrano ad esempio i sistemi di monitoraggio da remoto del peso degli alveari, utili a controllarne lo sviluppo e la produzione”.

Azione B2.2

“Contributi per l'acquisto di candito o sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, ammessi esclusivamente nei casi in cui eventi climatici avversi abbiano comportato una insufficiente alimentazione naturale degli apiari.

L'attivazione dell'intervento è subordinata all'attestazione dello stato di “crisi climatica” da parte del MASAF, sulla base di dati e documentazione meteo-climatica forniti da ISMEA, secondo quanto previsto dal DM Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. articolo 7, comma 3”.

Azione B3

“Ripopolamento patrimonio apistico con acquisto di sciame, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza ad Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) ai sensi di quanto stabilito dal PSP, dal DM Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. e dalla L.R. 17/2022; acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione”.

Azione B4

“Razionalizzazione della transumanza con acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto”.

Azione B5

“Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI)”.

➤ Agevolazioni previste, tipologia d'intervento e spese ammissibili

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ciascun beneficiario non potrà presentare una domanda di aiuto per l'Intervento B con una spesa totale richiesta inferiore ad € 1.000,00.

a) Azione B1 “Lotta a parassiti e malattie”

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell’Azione B1 è pari ad € 80.000,00.

Vengono riconosciuti contributi in conto capitale nella misura massima del 60% per l’acquisto di arnie con fondo a rete, scanner conta varroa, medicinali veterinari, formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di materiale necessario alla costruzione in proprio delle arnie.

Per quanto riguarda i medicinali veterinari, sono ammissibili alla contribuzione solo le spese relative ai prodotti registrati per la lotta alle malattie dell’alveare per la specie *Apis mellifera* e, per quanto riguarda la lotta alla varroa, ai prodotti previsti nelle linee guida redatte dal Centro Nazionale di riferimento per l’apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie disponibili sul sito <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/normativa/ministero-salute/2025-03-11-nota-2667-linee-guida-varroa.pdf>

L’apicoltore ha l’obbligo di effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione, pena la non ammissibilità delle spese effettuate, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle “*Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api*” del Ministero della Salute.

I beneficiari dell’Azione B1 sono gli apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera b).

Il costo massimo per le principali tipologie di spesa viene così stabilito:

- € 100,00 (IVA esclusa) per ciascuna arnia con fondo a rete.
- € 12,00 / alveare (IVA esclusa) per prodotti veterinari / trattamenti igienico-sanitari / sterilizzazione.

Nel rispetto dell’art. 5, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. i beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l’hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ad uso specifico dell’azienda apistica, finanziati ai sensi del presente Bando pubblico ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l’arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali.

Le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisca entro l’arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e che non siano identificabili mediante numero di immatricolazione devono essere contrassegnate in modo indelebile e non asportabile. Il contrassegno deve riportare l’anno di finanziamento (aa), il codice ISTAT della provincia di appartenenza (VT 056 - RI 057 - RM 058 - LT 059 - FR 060) e un codice identificativo univoco dell’azienda, corrispondente a quello rilasciato dalla ASL competente ai sensi del D.M. 11 agosto 2014.

Ulteriori dettagli sono definiti nel capitolo 7 “Descrizione dell’intervento e tipologie delle spese ammesse a contributo” delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

b) Azione B2.1 “Prevenzione avversità climatiche”

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell’Azione B2 è pari ad € 15.000,00.

Vengono riconosciuti contributi in conto capitale nella misura massima del 60% per l'acquisto di strumenti e attrezzature digitali (hardware e software con esclusione di PC) in grado di monitorare anche da remoto lo stato degli apiari e le produzioni dell'alveare, ottimizzando costi e tempi di gestione dell'impresa apistica, contrastando il fenomeno dei furti e migliorando altresì la qualità del lavoro dell'apicoltore (bilance, sistemi di allerta, centraline, sistemi di monitoraggio agrometeorologico, ecc.).

I beneficiari dell'Azione B2.1 sono gli apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera b).

Il costo massimo per le principali tipologie di spesa viene così stabilito:

- € 500,00 (IVA esclusa) per bilancia.

Nel rispetto dell'art. 5, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. i beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ad uso specifico dell'azienda apistica, finanziati ai sensi del presente Bando pubblico ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali.

Le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisca entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e che non siano identificabili mediante numero di immatricolazione devono essere contrassegnate in modo indelebile e non asportabile. Il contrassegno deve riportare l'anno di finanziamento (aa), il codice ISTAT della provincia di appartenenza (VT 056 - RI 057 - RM 058 - LT 059 - FR 060) e un codice identificativo univoco dell'azienda, corrispondente a quello rilasciato dalla ASL competente ai sensi del D.M. 11 agosto 2014.

Ulteriori dettagli sono definiti nel capitolo 7 "Descrizione dell'intervento e tipologie delle spese ammesse a contributo" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

c) Azione B2.2 – Alimentazione di soccorso

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione B2.2 è pari ad € 50.000,00.

I beneficiari dell'Azione B2.2 sono gli apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera c).

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 3 del Decreto MASAF 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i., del capitolo 8 "Alimentazione di soccorso" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025, è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per la somministrazione di candito o di sciroppo per alimentazione delle api reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica";

La "crisi climatica" è definita da ISMEA al verificarsi di una particolare situazione causata da eventi atmosferici avversi che determinano una insufficiente alimentazione naturale degli apiari nelle modalità previste dal decreto ministeriale sopracitato.

ISMEA, alla chiusura di ogni annualità apistica, accerta l'eventuale sussistenza di avversità climatica e comunica i quantitativi ammessi di alimentazione di soccorso, articolati su base regionale ed espressi in kg/alveare, nonché il relativo prezzo medio unitario nazionale.

Il beneficiario, nella domanda di aiuto, per la finalità della concessione e per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile stimabile, è tenuto ad indicare il numero minimo di alveari oggetto della richiesta di aiuto, ovvero la conduzione di almeno n. 105 alveari al 31.12.2025, conformemente a quanto indicato all'articolo 4 lettera c) del presente bando pubblico.

Per tale Azione non è prevista la presentazione dei tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti. Il controllo sarà svolto sulla documentazione comprovante l'acquisto del materiale relativo all'alimentazione di soccorso, facendo riferimento al prezzo medio nazionale, così come indicato nel citato Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. articolo 7, comma 3 e nel DM Masaf, n.0221775 del 19.05.2025, di modifica del Decreto sopraindicato, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura

Soltanto al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà inserire la documentazione a supporto dell'avvenuto acquisto di candito o di sciroppo per alimentazione delle api reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari.

Non più tardi del 30 giugno di ogni anno, ISMEA elabora ed invia al MASAF un rapporto, articolato per Regioni e Province autonome, corredato da un resoconto meteorologico che documenta le avversità alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso e la relativa quantità di alimentazione di soccorso mediamente somministrata espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale. Il MASAF approva, con proprio provvedimento, entro il 10 luglio seguente, tale relazione e l'assegnazione della quantità di alimentazione di soccorso massima nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per Regione e Provincia autonoma.

La determinazione finale della spesa ammissibile è subordinata esclusivamente al riconoscimento della "crisi climatica", ovvero il provvedimento ministeriale pubblicato entro il 10 luglio 2027 che riconosca la "crisi climatica", *quantità media regionale* e *prezzo medio nazionale* ammissibile sulla base della relazione ISMEA redatta entro 30 giugno 2027.

La sopraindicata spesa ammissibile è ricavata per ciascuna tipologia di spesa, ovvero candito e/o sciroppo, come segue:

Importo massimo ammissibile (€) = numero di alveari (minimo 105) × Quantità media regionale (Kg/alveare) × Prezzo medio nazionale (€/Kg)

Limitatamente all'Azione B2.2 - Alimentazione di soccorso, la spesa massima ammissibile per beneficiario è pari a € 7.500,00.

Le spese generali non sono ammesse.

c) Azione B3 "Ripopolamento patrimonio apistico"

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione B3 è pari ad € 150.000,00.

Vengono riconosciuti contributi in conto capitale nella misura massima del 60% per acquisto di sciami, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza ad Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) ai sensi di quanto stabilito dal Piano Strategico della

PAC, dal D.M. 0614768/2022 e dalla L.R. 17/2022, nonché acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Sono ammissibili alla contribuzione:

- sciame di *Apis mellifera ligustica* su almeno 5 favi;
- api regine di *Apis mellifera ligustica*;
- attrezzature e materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione (arniette, incubatrici, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 5) della Legge Regionale n. 17/2022 "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura", l'acquisto di api regine di *Apis mellifera ligustica* è consentito esclusivamente presso apicoltori iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane gestito dal citato CREA, disponibile sul sito <https://www.crea.gov.it/web/agricoltura-e-ambiente/-/albo-nazionale-degli-allevatori-di-api-italiane>.

Nel rispetto dell'articolo 5, comma 4 del Decreto MASAF n. 614768/2022 e s.m.i. il materiale biologico (sciame, pacchi di api e api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione rilasciata dal CREA - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera ligustica* presso Accredia o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, ente accreditato.

I beneficiari dell'Azione B3 sono gli apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera b).

Il costo massimo per le principali tipologie di spesa viene così stabilito:

- € 100,00 (IVA esclusa) per ciascun sciame su 5 favi di *Apis mellifera ligustica*.
- € 20,00 (IVA esclusa) per ciascuna ape regina di *Apis mellifera ligustica*.
- € 30,00 (IVA esclusa) per ciascuna arnietta da riproduzione.

Nel rispetto dell'art. 5, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. i beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ad uso specifico dell'azienda apistica, finanziati ai sensi del presente Bando pubblico ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali.

Le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisca entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e che non siano identificabili mediante numero di immatricolazione devono essere contrassegnate in modo indelebile e non asportabile. Il contrassegno deve riportare l'anno di finanziamento (aa), il codice ISTAT della provincia di appartenenza (VT 056 - RI 057 - RM 058 - LT 059 - FR 060) e un codice identificativo univoco dell'azienda, corrispondente a quello rilasciato dalla ASL competente ai sensi del D.M. 11 agosto 2014, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".

Ulteriori dettagli sono definiti nel capitolo 7 "Descrizione dell'intervento e tipologie delle spese ammesse a contributo" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

d) Azione B4 "Razionalizzazione della transumanza"

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione B4 è pari ad € 45.000,00.

Vengono riconosciuti contributi in conto capitale nella misura massima del 60% per l'acquisto di arnie, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, nonché per noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale necessario alla costruzione in proprio delle arnie.

I beneficiari dell'Azione B4 sono gli apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera d).

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale necessario alla costruzione in proprio delle arnie.

Il costo massimo per le principali tipologie di spesa viene così stabilito:

- € 100,00 (IVA esclusa) per ciascuna arnia da nomadismo;
- € 3.000,00 (IVA esclusa) per carriole porta arnie a motore, riconoscibili ad apicoltori in possesso di un numero minimo di 50 alveari;
- € 5.000,00 (IVA esclusa) per piccoli rimorchi e sponde idrauliche, riconoscibili ad apicoltori in possesso di un numero minimo di 100 alveari;
- € 12.000,00 (IVA esclusa) per muletti elevatori e gru, riconoscibili ad apicoltori in possesso di un numero minimo di 200 alveari;
- noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto nella misura massima del 30% della spesa ammessa per l'acquisto di arnie, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo.

Nel rispetto dell'art. 5, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. i beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ad uso specifico dell'azienda apistica, finanziati ai sensi del presente Bando pubblico ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali.

Le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisca entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e che non siano identificabili mediante numero di immatricolazione devono essere contrassegnate in modo indelebile e non asportabile. Il contrassegno deve riportare l'anno di finanziamento (aa), il codice ISTAT della provincia di appartenenza (VT 056 - RI 057 - RM 058 - LT 059 - FR 060) e un codice identificativo univoco dell'azienda, corrispondente a quello rilasciato dalla ASL competente ai sensi del D.M. 11 agosto 2014, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".

Ulteriori dettagli sono definiti nel capitolo 7 "Descrizione dell'intervento e tipologie delle spese ammesse a contributo" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

e) Azione B5 "Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione"

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione B5 è pari ad € 173.966,13 di cui:

- € 155.000,00 in favore di apicoltori, come definiti al precedente articolo 4, lettera b).
- € 18.966,13 in favore di forme associate, come definite al precedente articolo 4, lettera a), solo per la realizzazione di laboratori di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in favore esclusivo dei propri associati.

Vengono riconosciuti contributi in conto capitale nella misura massima del:

- 60% in favore di apicoltori (art. 4, lettera b) per l'acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software con esclusione di PC), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI);
- 75% in favore delle forme associate (articolo 4, lettera a) *solo* per l'acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software con esclusione di PC) finalizzati alla realizzazione di laboratori di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in favore esclusivo dei propri associati come stabilito dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027.

Fatta salva la limitazione per le forme associate, sono ammissibili alla contribuzione le spese riferite all'acquisto delle sottoelencate tipologie di attrezzature e sistemi di gestione destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e confezionamento esclusivamente dei prodotti dell'apicoltura di cui all'allegato I parte XXII del Reg. (UE) 1308/2013:

- arnie, melari, telaini, ecc.;
- attrezzature e sistemi di gestione per le fasi di disopercolatura, smielatura, purificazione, deumidificazione, maturazione, stoccaggio, confezionamento, etichettatura, ecc.;
- attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI).

Le attrezzature e i sistemi di gestione oggetto dell'investimento dovranno essere allocati in locali:

- ubicati nel territorio della Regione Lazio.
- in possesso (proprietà / affitto / comodato) dell'intestatario della domanda di aiuto per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione d'uso.
- muniti di autorizzazioni sanitarie / SCIA di produzione intestate al beneficiario della domanda di aiuto.
- in regola con la normativa edilizia.

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale necessario alla costruzione in proprio delle arnie e gli investimenti per i beni immobili (costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.).

Il costo massimo per le principali tipologie di spesa viene così stabilito:

- € 100,00 (IVA esclusa) per ciascuna arnia con fondo a rete;
- € 20,00 (IVA esclusa) per ciascun melario;
- € 2,60 (IVA esclusa) per ciascun telaino con cera.

Nel rispetto dell'art. 5, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. i beni materiali e immateriali finanziati ai sensi del presente Bando pubblico, ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda, per un

periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali.

Le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisca entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e che non siano identificabili mediante numero di immatricolazione devono essere contrassegnate in modo indelebile e non asportabile. Il contrassegno deve riportare l'anno di finanziamento (aa), il codice ISTAT della provincia di appartenenza (VT 056 - RI 057 - RM 058 - LT 059 - FR 060) e un codice identificativo univoco dell'azienda, corrispondente a quello rilasciato dalla ASL competente ai sensi del D.M. 11 agosto 2014, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".

Ulteriori dettagli sono definiti nel capitolo 7 "Descrizione dell'intervento e tipologie delle spese ammesse a contributo" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

➤ ***Affidamento dell'istruttoria dell'Intervento B***

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto e di pagamento a valere su tutte le Azioni dell'Intervento B è affidata all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

➤ ***Documentazione da allegare alla domanda per l'Intervento B***

La domanda per l'adesione ad una o più Azioni dell'Intervento B, compilata e rilasciata secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 8 "Modalità e termini di presentazione della domanda", deve essere corredata da:

- elenco degli acquisti da effettuare con indicazione delle caratteristiche tecniche e dei relativi prezzi al netto dell'IVA, la cui congruità e ragionevolezza dovrà essere dimostrata mediante confronto di almeno tre preventivi di spesa ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; i tre preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura per la valutazione della congruità e ragionevolezza della spesa; le offerte dovranno essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo); non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di aiuto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente;
- *esclusivamente per l'Azione B2.2*, ai fini della determinazione della concessione/spesa ammissibile, nella domanda di aiuto, il beneficiario, è tenuto ad indicare il numero di alveari, ovvero la conduzione di almeno n. 105 alveari al 31.12.2025, conformemente a quanto indicato all'articolo 4 lettera c) del presente bando pubblico;

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà inserire la documentazione a supporto dell'avvenuto acquisto di candito o di sciroppo per alimentazione delle api reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari.

- *esclusivamente per l’Azione B5* e solo per gli investimenti che interessano le fasi di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell’apicoltura (laboratori), documentazione attestante il possesso dei locali, le relative autorizzazioni sanitarie / SCIA di produzione che devono essere intestate al beneficiario della domanda, nonché autorizzazione edilizia degli stessi.

Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda la sottoindicata documentazione:

- *solo per gli apicoltori*:
 - o copia dell’ultima denuncia di detenzione degli alveari (attività apicoltura), ai sensi dell’articolo 6 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313;
 - o dichiarazione relativa alle priorità, conforme al modello Allegato 2 al presente Bando pubblico per le priorità Azioni dell’Intervento B per gli apicoltori;
- *solo per le forme associate*:
 - o copia dello statuto e dell’atto costitutivo, in regola con le vigenti norme in materia di registrazione degli atti aggiornato al momento della presentazione della domanda aiuto, riportante per ciascuno:
 - cognome e nome
 - data di iscrizione nel registro ed eventuale data di cancellazione;
 - o nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara, per ciascun socio iscritto risultante dal libro soci al momento della presentazione della domanda di aiuto:
 - che gli alveari condotti sono ubicati nel territorio della Regione Lazio;
 - il numero degli alveari condotti;
 - l’assolvimento dell’obbligo di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e il numero del codice aziendale di allevamento rilasciato dalla ASL di appartenenza;
 - che non è iscritto ad altra forma associata del settore apistico;
 - o nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara di consentire le attività di verifica poste in essere dalla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;
 - o dichiarazione relativa alle priorità, conforme al modello Allegato 3 al presente Bando pubblico per la priorità dell’Azione B5 nel caso di forme associate.

➤ ***Modalità di predisposizione delle graduatorie di ammissibilità***

Per la concessione dei contributi spettanti alle domande ritenute ammissibili vengono predisposte n. 6 distinte graduatorie su base regionale, relative ai seguenti ambiti omogenei per le Azioni B1- B2.1- B3 - B4 - B5 (apicoltori) - B5 (forme associate).

Esclusivamente per l’Azione B2.2 non sono previsti criteri di priorità, e graduatoria di ammissibilità;

A seguito della conclusione delle istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto pervenute, saranno finanziabili tutte le domande ritenute formalmente ammissibili per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione di soccorso degli alveari. Tuttavia, la determinazione finale della spesa ammissibile è subordinata esclusivamente al riconoscimento della “crisi climatica”, ovvero il provvedimento ministeriale pubblicato entro il 10 luglio 2027 che riconosca la “crisi climatica”, la *quantità media regionale e prezzo medio nazionale* ammissibile sulla base della relazione ISMEA redatta entro 30 giugno 2027;

Qualora, al termine delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute, si rendano

disponibili eventuali ulteriori economie di spesa derivanti dalla rimodulazione finanziaria, con le modalità indicate all'articolo 9 del presente bando pubblico, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse finanziarie indicate all'articolo 3, "Quadro finanziario ed entità degli aiuti" del presente bando pubblico, si procederà ad implementare la dotazione finanziaria dell'Azione B2.2 applicando per tutte le domande di aiuto pervenute un incremento proporzionale dell'importo ammissibile, sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Qualora, anche considerando le ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili ai sensi dell'articolo 9, i fondi siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno ammissibile a finanziamento dell'Azione B2.2, sarà applicata per tutte le domande di aiuto pervenute una riduzione proporzionale dell'importo ammissibile, sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da apicoltori, Azioni B1- B2.1- B3 - B4 - B5 (apicoltori) l'Area individuata per l'istruttoria amministrativa attribuisce a ciascuna domanda ammissibile relativa alle Azioni dell'Intervento B un punteggio derivante dall'applicazione delle sottoindicate priorità già adottate nel precedente triennio 2020-2022:

1. Aziende apistiche in zone montane e svantaggiate punti 15
per "zone montane" e "zone svantaggiate" si intendono le zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 par. 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE, con riferimento all'ubicazione del centro aziendale, dell'impresa, o, in sua assenza, alla residenza dell'apicoltore o alla sede legale dell'impresa.
2. Numero di alveari condotti:
 - a) da 20 a 50 punti 1
 - b) da 51 a 100 punti 5
 - c) da 101 a 150 punti 15
 - d) da 151 a 200 punti 20
 - e) da 201 a 400 punti 40
 - f) oltre 400 punti 60
3. Azienda apistica condotta, individualmente o in forma di società, da giovane apicoltore in età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso società, per l'attribuzione della priorità si fa riferimento all'età del rappresentante legale. punti 15
4. Azienda apistica biologica, di cui al Regolamento (UE) 848/2018, che aderisce ad un sistema di qualità riconosciuto per la produzione con il metodo biologico. punti 15
5. Apicoltori che non hanno usufruito, ai sensi del Reg. UE 1308/2013, di pagamenti nelle due precedenti annualità. punti 15

In caso di parità di punteggio, la priorità è data agli apicoltori più giovani e in caso di ulteriore ex-aequo si darà precedenza alla domanda inoltrata prima in funzione di data e ora dell'invio telematico.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da forme associate solo per l'Azione B5 e solo per la realizzazione di laboratori di estrazione, conservazione, confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in favore esclusivo dei propri associati, l'Area individuata per l'istruttoria amministrativa attribuisce a ciascuna domanda ammissibile un punteggio derivante dall'applicazione delle sottoindicate priorità in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. e alle indicazioni del Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027:

1. Numero di alveari condotti dai soci:
- | | |
|-----------------------|----------|
| e) da 2.001 a 5.000 | punti 20 |
| f) da 5.001 a 10.000 | punti 40 |
| g) da 10.001 a 15.000 | punti 60 |
| h) oltre 15.000 | punti 80 |

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA al 31.12.2025.

2. Numero di soci della forma associata:
- | | |
|-----------------|----------|
| e) da 51 a 100 | punti 5 |
| f) da 101 a 300 | punti 10 |
| g) da 301 a 500 | punti 15 |
| h) oltre 500 | punti 20 |

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 7

Disposizioni per l'attuazione dell'Intervento F

Conformemente a quanto stabilito dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027 per l'Intervento F, il presente Bando pubblico attua esclusivamente la seguente Azione F1:

- **Azione F1** *“attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele, incluse le valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni (sono escluse le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali) o campagne educative e di comunicazione, anche attraverso la realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi o organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale ed internazionale.*

➤ **Agevolazioni previste, tipologia d'intervento e spese ammissibili**

Il totale di spesa pubblica destinato al finanziamento dell'Azione F1 è pari ad € 30.000,00, con un'intensità degli aiuti pari al 100% della spesa ammessa.

Sono beneficiari del finanziamento le forme associate come definite al precedente articolo 4, lettera a);

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ciascun beneficiario non potrà presentare una richiesta di contributo per l'Azione F1 inferiore ad € 1.000,00.

Tutte le attività di informazione e promozione dovranno rappresentare genericamente le produzioni apistiche regionali senza alcun riferimento a specifici marchi commerciali.

Nell'ambito dell'azione F1 sono ammissibili:

- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità delle produzioni apistiche regionali

Le azioni di informazione e promozione hanno l'obiettivo di aumentare la sensibilità di consumatori, anche specifici target (p.es. sportivi, studenti, ecc.), operatori GDO e del commercio e buyer verso la qualità delle produzioni apistiche regionali, in particolare per i prodotti da apicoltura biologica, anche

attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele, incluse le valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni (sono escluse le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali);

Il costo massimo per ciascun evento di informazione e promozione è stabilito in complessivi € 2.000,00.

Le spese ammissibili per gli eventi di informazione e promozione comprendono:

- I. compenso per i relatori nella misura massima di € 80,00/ora, al lordo delle ritenute di legge;
- II. spese di viaggio dei relatori, secondo i parametri specificati all'articolo 10 "Spese ammissibili" del presente Bando pubblico;
- III. spese di vitto e alloggio dei relatori, secondo i parametri specificati all'articolo 10 "Spese ammissibili" del presente Bando pubblico;
- IV. spese per la produzione di supporti informativi e promozionali a favore dei consumatori;
- V. spese per prodotti dell'apicoltura regionale da presentare all'evento;
- VI. spese per valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento degli eventi informativi e promozionali;
- VII. spese per affitto dei locali e delle attrezzature;
- VIII. spese per pausa caffè e pranzo.

Le spese di cui ai punti VII e VIII possono rappresentare nel loro insieme al massimo il 50% della spesa complessiva per i punti da I a VI.

Tutto il materiale informativo e promozionale di cui al precedente punto IV deve riportare obbligatoriamente il logo vettoriale Unionale, del MASAF e della Regione Lazio come stabilito dal successivo articolo 11 "Disposizioni generali".

- Campagne educative e di comunicazione, anche attraverso la realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi

Le campagne educative e di comunicazione hanno la finalità di aumentare la sensibilità di consumatori, anche specifici target (p.es. sportivi, studenti, ecc.), operatori GDO e del commercio e buyer verso la qualità delle produzioni apistiche regionali, in particolare per i prodotti da apicoltura biologica, realizzate attraverso materiali informativi e siti internet.

Sono ammissibili le spese per la progettazione e la realizzazione di campagne educative e di comunicazione da attuare attraverso canali tradizionali (opuscoli, pieghevoli, ecc.) o su canali social o via web, nel limite massimo di € 2.000,00/campagna educativa e di comunicazione.

- Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni regionali e nazionali

La partecipazione di apicoltori della Regione Lazio a manifestazioni, fiere ed esposizioni svolte nel territorio regionale o nazionale, ha la finalità di aumentare la sensibilità di consumatori, anche specifici target (p.es. sportivi, studenti, ecc.), operatori GDO e del commercio e buyer verso la qualità delle produzioni apistiche regionali, in particolare per i prodotti da apicoltura biologica.

Sono ammissibili le spese di seguito elencate nel limite massimo di € 4.000,00 / evento:

- I. viaggio, vitto e alloggio degli apicoltori partecipanti alle manifestazioni secondo i parametri specificati all'articolo 10 "Spese ammissibili" del presente Bando pubblico;
- II. spese per prodotti dell'apicoltura regionale da presentare alle manifestazioni;
- III. quote di iscrizione, affitto e allestimento spazi espositivi (stand).

➤ ***Affidamento dell'istruttoria dell'Azione F1***

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto e di pagamento a valere sull'Azione F1 è affidata all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

➤ ***Documentazione da allegare alla domanda per l'Azione F1***

La domanda per l'adesione all'Azione F1, compilata e rilasciata secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 8 "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto", deve essere corredata da:

- dettagliata relazione descrittiva delle attività proposte con riferimento a informazione e promozione / campagne educative e di comunicazione / partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni regionali e nazionali, finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità delle produzioni apistiche regionali, riportante almeno modalità, tempi e luoghi di realizzazione dell'iniziativa;
- quadro economico analitico con riferimento alle attività proposte con allegati, laddove necessario, almeno tre preventivi di spesa ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; i tre preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura per la valutazione della congruità e ragionevolezza della spesa; le offerte dovranno essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo); non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di aiuto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in regola con le vigenti norme in materia di registrazione degli atti;
- copia dell'estratto del libro dei soci aggiornato al momento della presentazione della domanda, riportante per ciascuno:
 - o cognome e nome;
 - o data di iscrizione nel registro ed eventuale data di cancellazione;
- nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara, per ciascun socio iscritto, risultante dal libro soci al momento della presentazione della domanda:
 - o che gli alveari condotti sono ubicati nel territorio della Regione Lazio;
 - o il numero degli alveari condotti;
 - o l'assolvimento dell'obbligo di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e il numero del codice aziendale di allevamento rilasciato dalla ASL di appartenenza;
 - o che non è iscritto ad altra forma associata del settore apistico;

nota sottoscritta dal presidente della forma associata o da altro soggetto previsto dallo statuto, con la quale si dichiara di consentire le attività di verifica di competenza della Direzione regionale

Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

- dichiarazione relativa alle priorità, conforme al modello Allegato 4 al presente Bando pubblico per le priorità dell'Azione F1.

➤ **Modalità di predisposizione della graduatoria di ammissibilità**

Al termine dell'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, sarà predisposta una graduatoria unica regionale per l'Azione F1.

Ad ogni domanda di aiuto ammissibile viene attribuito un punteggio derivante dall'applicazione delle sottoindicate priorità in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Masaf 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. ed alle indicazioni del Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027:

1. Numero di alveari condotti dai soci:

- | | |
|-----------------------|----------|
| i) da 2.001 a 5.000 | punti 20 |
| j) da 5.001 a 10.000 | punti 40 |
| k) da 10.001 a 15.000 | punti 60 |
| l) oltre 15.000 | punti 80 |

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA al 31.12.2025.

2. Numero di soci della forma associata:

- | | |
|-----------------|----------|
| i) da 51 a 100 | punti 5 |
| j) da 101 a 300 | punti 10 |
| k) da 301 a 500 | punti 15 |
| l) oltre 500 | punti 20 |

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda.

Per i casi di ex-equo si darà precedenza alla domanda inoltrata prima in funzione di data e ora dell'inoltro telematico.

ARTICOLO 8

Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

Come stabilito nel capitolo 11 "Modalità di presentazione delle domande" delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025, i soggetti interessati alla partecipazione ad uno o più degli interventi / azioni del presente Bando pubblico dovranno presentare una unica domanda di aiuto.

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al portale SIAN previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un Fascicolo aziendale attivo sul portale stesso. La presenza del Fascicolo aziendale è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del portale SIAN può essere effettuato tramite SPID, CIE o CNS. L'utente seleziona i settori da abilitare a sistema per l'OP AGEA. Una volta selezionato il settore miele e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale, l'utente terminerà la procedura d'iscrizione e riceverà una e-mail all'indirizzo di posta elettronica risultante da Fascicolo per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di SPID, CIE o CNS, per accedere al portale SIAN.

Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati, viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

L'Utente, completata la procedura, avrà accesso alla pagina di inserimento della domanda di aiuto che è suddivisa in varie sezioni tutte da compilare utilmente al fine dell'invio informatico della domanda stessa.

Alla domanda di aiuto debitamente compilata deve essere allegata la pertinente documentazione prevista dai precedenti articoli 5 (A1), 6 (B1, B2.1, B2.2, B3, B4, B5) e 7 (F1) per gli Interventi/Azioni a cui si intende partecipare.

Per la presentazione delle domande di aiuto è stabilito il seguente termine per tutti gli interventi/Azioni a Bando pubblico:

- la domanda di aiuto, corredata della documentazione necessaria, così come elencata agli articoli 5 (Azione A1), 6 (Azioni B1, B2.1, B2.2, B3, B4 e B5) e 7 (Azione F1) del presente Bando pubblico dovrà essere inviata sul portale SIAN, **entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2026**, pena la non ammissibilità.

È obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati riguardanti l'indirizzo, i recapiti (compreso quello telefonico) o, in caso di variazione degli stessi, provvedere all'immediato aggiornamento del Fascicolo aziendale con contestuale comunicazione alla Regione Lazio e all'OP Agea. *La mancata notifica di tali variazioni solleva la Regione Lazio e l'OP Agea da qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito di eventuali comunicazioni, atti e documenti.*

Per qualsiasi problematica relativa alla compilazione e all'invio della domanda di aiuto sul portale SIAN si può fare riferimento al servizio **Help Desk** con le seguenti modalità:

- Numero verde: 800 365024 con operatori a disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 (giorni feriali);
- E-mail: helpdesk@l3-sian.it.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso le Aree Decentrate Agricoltura Lazio Centro, Lazio Nord e Lazio Sud della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

- Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud:
PEC: adalatina@pec.regione.lazio.it; adafrosinone@pec.regione.lazio.it
- Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro:
PEC: adaroma@pec.regione.lazio.it
- Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord:
PEC: adaviterbo@pec.regione.lazio.it; adarieti@pec.regione.lazio.it

ARTICOLO 9

Iter amministrativo domande di aiuto/domande di pagamento

➤ ***Presa d'atto delle domande di aiuto pervenute e avvio del procedimento***

Entro n. 15 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di aiuto, il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, su proposta della Dirigente dell'Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali approva la determinazione dirigenziale di presa d'atto delle domande di aiuto pervenute.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L. 241/90, il procedimento amministrativo inerente alla concessione del contributo a valere sul presente Bando pubblico, si intende avviato dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90, considerato l'elevato numero di potenziali beneficiari interessati, la comunicazione di avvio del procedimento sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione dedicata all'apicoltura al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/produzioni-zootecniche/apicoltura> e fornita nell'ambito del provvedimento dirigenziale di presa d'atto delle domande di aiuto pervenute.

➤ ***Ricevibilità delle domande di aiuto***

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, responsabili delle istruttorie, individuate ai precedenti articoli 5, 6 e 7, effettuano le verifiche di ricevibilità sulle domande di aiuto pervenute e sui documenti ad esse allegati con riferimento a quanto previsto dal presente Bando pubblico e a quanto stabilito dal capitolo 12.1 delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

➤ ***Ammissibilità domande di aiuto***

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, responsabili delle istruttorie, individuate ai precedenti articoli 5, 6 e 7, effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto pervenute e sui documenti ad esse allegati con riferimento a quanto previsto dal presente Bando pubblico e a quanto stabilito dal capitolo 12.2 delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

Ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che la domanda e/o la documentazione allegata alla stessa sia viziata da errore sanabile, ovvero ritenga utile acquisire ulteriore documentazione, può richiedere al soggetto firmatario della domanda le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Qualora la verifica tecnico-amministrativa della domanda dia esito negativo o parzialmente negativo, il dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90, comunicherà tempestivamente all'interessato la proposta di non ammissibilità con i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data

di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei già menzionati dieci giorni.

Dell'eventuale diniego di tali osservazioni è data evidenza nella motivazione del provvedimento finale.

Il responsabile del procedimento provvederà a redigere l'apposito verbale riguardante le domande istruite positivamente e negativamente. Dette domande sono altresì ricomprese in appositi, distinti elenchi.

➤ ***Predisposizione degli elenchi regionali***

Terminate le istruttorie amministrative l'Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a redigere specifici elenchi analitici delle domande istruite distinti in n. 8 ambiti omogenei così ripartiti: Azione A1 forme associate e organismi di ricerca, Azione B1 apicoltori, Azione B2 apicoltori, Azione B3 apicoltori, Azione B4 apicoltori, Azione B5 apicoltori, Azione B5 forme associate, Azione F1 forme associate.

In particolare, per ciascun ambito omogeneo, dovranno essere predisposti:

- l'elenco analitico delle domande ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito a ciascuna di esse;
- l'elenco analitico delle domande non ammissibili a finanziamento con indicazione delle motivazioni di non ammissibilità;
- Esclusivamente per l'Azione B2.2 l'elenco analitico delle domande ammissibili a finanziamento;
- Esclusivamente per l'Azione B2.2 l'elenco analitico delle domande non ammissibili a finanziamento con indicazione delle motivazioni di non ammissibilità;

Qualora, al termine delle istruttorie di ammissibilità, si rendano disponibili economie rispetto agli importi previsti dal presente Bando pubblico, le risorse eccedenti finanzieranno lo scorrimento delle rispettive graduatorie fino al loro totale soddisfacimento o all'esaurimento delle stesse risorse. Lo scorrimento avverrà applicando il seguente ordine di priorità tra le azioni:

1. **Azioni con beneficiari apicoltori singoli**, nell'ordine:
B1, B3, B5, B4, B2.1.
2. **Azioni con beneficiari forme associate e organismi di ricerca**, nell'ordine:
B5, F1, A1.

In ogni caso, all'esito dello scorrimento delle graduatorie, non saranno ammessi pagamenti parziali dell'ultima domanda idonea della graduatoria.

➤ ***Approvazione degli elenchi regionali***

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, su proposta del Dirigente dell'Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali, si provvederà ad approvare, sempre distinti per i n. 8 ambiti omogenei sopra richiamati:

- l'elenco regionale delle domande ammissibili e ammesse a finanziamento per ciascun ambito omogeneo;
- l'elenco regionale delle domande ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi per ciascun ambito omogeneo;
- l'elenco regionale delle domande non ammesse a finanziamento.

Gli elenchi regionali sopra menzionati dovranno essere approvati entro il **29 gennaio 2027**.

Gli elenchi di cui sopra saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/produzioni-zootecniche/apicoltura>

➤ ***Provvedimenti di concessione***

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederanno ad emettere gli atti di concessione *entro 10 (dieci) giorni* dalla data di approvazione dell'elenco regionale delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento.

Nel caso di rinuncia all'aiuto i richiedenti dovranno comunicare tale decisione, per conoscenza, anche all'Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al seguente indirizzo PEC: interventisettoriali@pec.regione.lazio.it

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre i 10 giorni successivi alla notifica del provvedimento di concessione, qualora dette rinunce pervengano oltre tale termine, le ditte rinunciatricie non potranno accedere all'aiuto per i successivi due anni apistici.

➤ ***Presentazione domanda di pagamento e accertamento finale***

I soggetti beneficiari, entro la data stabilita nel provvedimento di concessione e comunque entro e non oltre il **30 giugno 2027**, dovranno provvedere:

- alla realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento come riportate nel provvedimento di concessione;
- al pagamento di tutte le spese relative all'intervento realizzato.

I soggetti beneficiari, entro la data stabilita nel provvedimento di concessione e comunque entro e non oltre il **7 luglio 2027**, dovranno provvedere:

- alla presentazione della domanda di pagamento utilizzando la medesima procedura on line sul portale SIAN descritta al precedente articolo 8 per la domanda di aiuto; anche la domanda di pagamento è suddivisa in sezioni e la presentazione può essere effettuata da un utente qualificato delegato o delegato alla firma, previo inserimento, nella sezione allegati, del documento d'identità del delegante, della delega alla compilazione della domanda e della domanda firmata.

Alla domanda di pagamento debitamente compilata deve essere allegata la seguente documentazione:

per tutti gli Interventi / Azioni

- relazione dettagliata sulle attività svolte / investimenti effettuati;
- elenco delle spese sostenute;
- fattura elettronica in formato XML o corrispondente conversione in formato PDF, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, su cui debbono essere obbligatoriamente riportati il CUP di progetto, la dicitura "Reg. UE 2021/2115 anno apistico 2026/2027" e il numero della domanda di aiuto;
- unitamente alla certificazione di cui all'allegato n. 5, quietanze di pagamento, ricevute bancarie o postali dei bonifici effettuati in cui sia visibile: l'intestatario del conto corrente, il nome del beneficiario del pagamento e il riferimento del TRN (Codice Riferimento Transazione);
- copia estratto conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario;

esclusivamente per seminari / convegni dell'Azione A1

- registro delle presenze in aula / a distanza con indicazione almeno delle seguenti informazioni: luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei docenti, nominativi e firme di presenza dei partecipanti o, in alternativa, report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei partecipanti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e partecipanti al corso a distanza;
- copia supporti didattici e/o materiale informativo realizzati nell'ambito dell'iniziativa;

esclusivamente per tutte le azioni B

- foto delle attrezzature acquistate;
- indicazione del luogo dove sono allocate le attrezzature acquistate;

esclusivamente per l'Azione B1

- copia registro dei trattamenti nel caso di acquisto di medicinali veterinari;

esclusivamente per l'Azione B3

- documento di accompagnamento con eventuale attestazione sanitaria;
- certificazione rilasciata dal CRA-API o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana attestante l'appartenenza delle regine e degli sciami al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*;

esclusivamente per l'azione F.1

- documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle attività informative e promozionali (es. copia materiale realizzato, link a siti web e pagine social, brevi filmati eventi, ecc.).

Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione della domanda di pagamento sono contenute nell'*Addendum alle Istruzioni Operative n. 75/2025*, "Reg. UE n. 2021/2115 art.55" - Aiuto all'Apicoltura. AGEA - ORPUM - Prot. Uscita n.0062466 del 27 luglio 2026.

➤ ***Diciture obbligatorie e CUP da riportare sulle fatture***

Come previsto dalle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025, su tutte le fatture e i giustificativi di spesa è obbligatorio riportare la dicitura "*Reg. UE 2021/2115 anno apistico 2026/2027*" e il CUP (Codice Unico Progetto), che è comunicato ai beneficiari con il provvedimento di concessione degli aiuti.

Sulle eventuali fatture e giustificativi di spesa emessi in data compresa tra la presentazione della domanda di aiuto e il provvedimento di concessione è obbligatorio riportare unitamente alla dicitura "*Reg. UE 2021/2115 anno apistico 2026/2027*", il numero della domanda di aiuto.

L'omessa o inesatta indicazione del CUP è sanabile mediante l'apposito servizio reso disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, anche dopo la presentazione della domanda di pagamento, così come indicato nelle Istruzioni Operative AGEA n. 32/2026 e dalla Circolare della Direzione Organismo di coordinamento protocollo n. 051138 del 16.06.2026.

È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture contengano le diciture ed i riferimenti richiesti; qualora la fattura elettronica non dovesse riportare la descrizione richiesta, sarà consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire all'originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

Non saranno ammesse a contributo le spese rendicontate in modalità difforme da quanto sopra stabilito.

L'istruttoria amministrativa sulle domande di pagamento è affidata alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste come individuate ai precedenti articoli 5, 6 e 7 che provvederanno ad assegnarle a funzionari diversi da coloro che hanno istruito le domande di aiuto.

*In ogni caso, entro e non oltre il **30 agosto 2027**, si provvederà a concludere le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di pagamento.*

Terminata l'attività istruttoria e completati i controlli in loco, l'Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a trasmettere entro il **30 settembre 2027** gli elenchi di liquidazione all'Organismo Pagatore AGEA, per il successivo pagamento da parte dello stesso, con le modalità e i tempi stabiliti dalle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

➤ ***Controlli e Supervisione***

In linea generale, tutti i controlli (amministrativi, in loco ed ex post) effettuati nell'ambito degli specifici Interventi/Azioni, dovranno essere svolti secondo quanto disposto dalle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

I beneficiari di tutte le Azioni dell'Intervento B, al fine di consentire l'espletamento dei controlli, sono obbligati a comunicare il luogo dove sono allocate le attrezzature acquistate e, in caso di spostamento delle stesse, a notificarlo all'ADA competente tramite PEC da trasmettere almeno sette giorni prima dello spostamento.

I controlli *in loco* ed i controlli *ex post*, di cui al campione estratto dall'Organismo Pagatore AGEA, saranno svolti direttamente dalla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Sistema dei Controlli.

Come previsto dalle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025, i controlli in loco si concluderanno entro la data del **15 settembre 2027** ed i controlli ex post entro la data del **31 dicembre 2027**.

ARTICOLO 10

Spese ammissibili e modalità di pagamento

➤ ***Spese ammissibili e loro eleggibilità in relazione alla data di effettuazione***

Come stabilito dall'articolo 9 del DM MASAF n. 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.

Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche, così come definite dal DM n. 614768/2022 e s.m.i., articolo 2, comma 2, lettere "I", ovvero tutte le spese necessarie per preparare e avviare gli interventi previsti dai progetti approvati con il presente Bando pubblico, quali, le spese per:

- Studi di fattibilità: Analisi preliminari per valutare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti;
- Consulenze tecniche: Supporto da parte di esperti per la progettazione e la pianificazione delle attività.

Tali spese, devono essere strettamente propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi / azioni previsti dal Bando pubblico, devono essere sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, a condizione che:

- siano richieste esplicitamente in sede di domanda di aiuto e giustificate attraverso una relazione tecnica;
- siano state sostenute successivamente alla data del 01 luglio 2026;
- siano ammesse a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto e riportate esplicitamente nel provvedimento di concessione.

➤ ***Spese generali***

Le spese generali sono riconosciute forfettariamente nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'imponibile (al netto dell'IVA) senza necessità di rendicontazione, conformemente a quanto stabilito dal DM MASAF n. 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i., Allegato III.

L'importo delle spese generali sarà rimodulato nel caso in cui la spesa ammessa al finanziamento sia oggetto di variazioni, ovvero nel caso in cui a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento, la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

➤ ***Spese di viaggio***

Per le Azioni A1 ed F1 sono ammissibili, tra l'altro, le spese per:

- treno;
- mezzi pubblici;
- aereo;
- taxi (l'utilizzo è consentito per brevi spostamenti e qualora l'uso dei mezzi pubblici non sia conciliabile con lo svolgimento delle attività per l'attuazione del programma approvato);
- km percorsi con mezzo proprio;
- pedaggio autostradale.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa, per ogni chilometro percorso, una indennità chilometrica pari a 1/5 (un quinto) del costo medio di un litro di benzina verde come da rilevazioni MISE.

➤ ***Spese per vitto e alloggio***

Per i docenti e i relatori delle Azioni A1 ed F1 e per gli apicoltori partecipanti alle manifestazioni di cui all'Azione F1, qualora la trasferta sia compresa tra le 6 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di Euro 22,26 per un pasto mentre per le trasferte di durata superiore alle 12 ore è ammessa una spesa massima di Euro 44,52 per due pasti; inoltre le eventuali spese di pernottamento sono ammissibili in strutture alberghiere di categoria non superiore alle 4 stelle e comunque fino ad un massimo di 200 euro/notte. Tutte le spese dovranno essere documentate tramite fattura o ricevuta fiscale da allegare alla domanda di pagamento.

➤ ***Spese non ammissibili a finanziamento***

Non sono ammissibili al finanziamento le tipologie di spesa indicate nell'Allegato III del DM MASAF n. 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i., nonché quelle elencate nel capitolo 7 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.

Nello specifico, non sono ammissibili a finanziamento:

- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari ed a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione, (non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando una attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Acquisto di integratori;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Regolamento (UE) n. 126/2022);
- Spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

➤ **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle spese deve avvenire *unicamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto* (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura), ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e il loro collegamento al conto corrente, intestato al beneficiario, indicato nella domanda di aiuto e presente nel proprio fascicolo aziendale.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti effettuati in contanti.

Ogni variazione dell'IBAN deve essere immediatamente comunicata dal beneficiario al CAA che detiene il "Fascicolo aziendale" per il relativo aggiornamento. Il conto corrente (IBAN) indicato in domanda deve risultare attivo al momento del pagamento per evitare che l'erogazione del premio non vada a buon fine.

ARTICOLO 11 **Disposizioni generali**

Come stabilito dall'art. 5, comma 6 del DM n. 614768/2022 e s.m.i., tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo vettoriale Unionale, scaricabile dal sito della Commissione Europea, la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo in formato vettoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste richiedibile alla seguente casella di posta elettronica, webmaster@masaf.gov.it e il logo in formato vettoriale della Regione Lazio scaricabile al link <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>.

Nel caso di materiale audiovisivo, i loghi in formato vettoriale sopra evidenziati, dovranno figurare permanentemente. La pubblicazione può riportare eventualmente in basso il logo o i loghi degli enti, delle associazioni o degli istituti che partecipano all'iniziativa. Le eventuali pubblicazioni, edite nell'ambito del programma, debbono riportare nella seconda pagina di copertina la dicitura: *"pubblicazione finanziata nell'ambito del Reg. (UE) n. 2021/2115, distribuita gratuitamente"*.

Gli aiuti richiesti per gli investimenti previsti dal presente Bando pubblico non sono cumulabili con contributi richiesti ed ottenuti da parte di altri Enti e Organismi nazionali e Comunitari.

I beneficiari che nel precedente anno apistico 2025/2026 non hanno rispettato le disposizioni previste dall'articolo 9 del Bando pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G09110 del 15.07.2025 in merito alla comunicazione di rinuncia entro i termini stabiliti, saranno esclusi dal Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027.

ARTICOLO 12

Sanzioni e Clausole di esclusione

Qualora siano accertati casi di frode o negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

Relativamente all'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3 del Regolamento (UE) 2021/2115, si applica quanto previsto all'articolo 24 undecies del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

Come indicato nell'*Addendum alle Istruzioni Operative n. 75.2025*, "Reg. UE n. 2021/2115 art.55" - Aiuto all'Apicoltura. AGEA - ORPUM - Prot. Uscita n.0062466 del 27 luglio 2026, in data 14 maggio 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante *"Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"* il cui articolo12 aggiunge all'articolo 24-undecies il comma 3 bis che testualmente recita: ***"Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto"***.

A partire dalla campagna 2027 è prevista l'applicazione della sanzione sopraindicata *se a seguito di controlli amministrativi e in loco* viene accertato un importo inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda di pagamento.

Come già specificato dal richiamato articolo 9 del presente Bando pubblico, i beneficiari che non comunicheranno nei tempi previsti la rinuncia al finanziamento non potranno presentare domanda di aiuto per i successivi due anni apistici.

La mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti dal Bando pubblico, equivale a rinuncia tardiva, e pertanto i beneficiari non potranno presentare domanda di aiuto per i successivi due anni apistici.

I beneficiari che presenteranno domande di pagamento rendicontando una spesa inferiore al 50% di quella ammessa non potranno presentare domanda di aiuto per il successivo anno apistico.

ARTICOLO 13

Creazione di condizioni artificiali - Controlli antielusione

L'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 disciplina la clausola di elusione, statuendo espressamente che "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con la conseguenza che è necessario prevedere ed attuare un sistema di controllo adeguato a prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

AGEA procederà all'incrocio dei dati in possesso, dei produttori che hanno presentato domanda di pagamento e successivamente provvederà a trasmettere, alle Regioni interessate, le singole elaborazioni per i controlli antielusione.

Ulteriori dettagli sono definiti nella check list denominata, "verifica condizioni artificiali" allegata alle Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 75/2025, contenente gli indicatori di rischio sulla base dei quali effettuare i controlli indicati.

ARTICOLO 14

Demarcazione con altri interventi di sostegno pubblico

Il Sottoprogramma Apistico Regionale 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1207 del 20 dicembre 2022 e modificato con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 486 del 26 giugno 2025, ha adottato le seguenti disposizioni stabilite dal PSP 2023-2027 in materia di complementarità e demarcazione con gli altri strumenti e interventi per il settore dell'apicoltura:

- i servizi di aggiornamento, formazione, assistenza tecnica, consulenza e dimostrazione per il settore dell'apicoltura sono finanziati esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale ad eccezione delle azioni legate all'innovazione che invece sono realizzate con lo sviluppo rurale (AKIS - PEI);
- gli investimenti per l'acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi per il settore dell'apicoltura sono finanziati esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale;
- gli investimenti dell'azione B4 (razionalizzazione della transumanza) sono supportati dall'intervento settoriale se l'esercizio del nomadismo è realizzato in aree non comprese in ACA 18;

- gli investimenti per i beni immobili (costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) per il settore dell'apicoltura sono finanziati esclusivamente con le pertinenti misure di sviluppo rurale;
- le attività di comunicazione, informazione e promozione per il settore dell'apicoltura sono finanziate esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale;

La demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC è assicurata, inoltre, dal meccanismo del *No double funding* (divieto di doppio finanziamento). Esso consiste nell'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica ogni singolo progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

ARTICOLO 15

Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

Come previsto dal capitolo 25 delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025, in sede di pagamento, l'organismo pagatore procederà, mediante compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

ARTICOLO 16

Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, si provvederà alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia, con le modalità previste dal capitolo 22 delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025.

ARTICOLO 17

Cause di forza maggiore - circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, sono:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;

l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ulteriori cause di forza maggiore dovranno ricondursi a *“circostanze anormale, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce *“un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”*.

Le motivazioni richieste agli operatori che invocano cause di forza maggiore “dovranno essere incontestabili”.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dal Beneficiario, con PEC indirizzata alla Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento con allegata comprovata idonea documentazione.

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'*Addendum alle Istruzioni Operative n. 75.2025*, “Reg. UE n. 2021/2115 art.55” - Aiuto all'Apicoltura. AGEA - ORPUM - Prot. Uscita n.0062466 del 27 luglio 2026.

ARTICOLO 18

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“RGPD”, anche cd. “GDPR”), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il “Titolare” del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche “interessato”).

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi e relative procedure attuative riguardanti il presente Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure relative al Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027, saranno esclusivamente di coloro che parteciperanno al presente Bando pubblico e presenteranno la domanda di aiuto, con le modalità individuate nell'avviso pubblico. Tali dati personali sono necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027 e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati,

oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai già menzionati soggetti autorizzati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI <i>[X] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)</i> <i>[X] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)</i> <i>[X] Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)</i> <i>[X] Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)</i> <i>[X] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza</i> <i>[X] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)</i> <i>[X] Dati relativi all'ubicazione</i> <i>[X] Dati relativi alla salute</i> <i>[X] Altro (dati patrimoniali e reddituali).</i>
	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente avviso. La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la

	partecipazione all'avviso pubblico, presa in carico dell'istanza, istruttoria, l'accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.	
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
	FINALITÀ La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità: a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri; b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria; Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul Bando pubblico per l'anno apistico 2026/2027, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.	BASE GIURIDICA La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR); il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR); il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy); il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy. La base giuridica del trattamento si identifica, altresì nella Legge regionale 12 luglio 2019, n.11. La specifica base giuridica del trattamento si identifica nelle seguenti disposizioni: Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Dec. C (2024) 68459 del 30/09/2024; DGR n. 1207 del 20/12/2022; DGR n. 486 del 26/06/2025; DM Masaf 30/11/2022 n. 0614768; DM Masaf 19/05/2025 n. 0221775; Nel Bando pubblico e nell'atto di concessione conseguente all'accoglimento della domanda.
	PERIODO DI CONSERVAZIONE	
	Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.	

	In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.
	DESTINATARI Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le già menzionate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I soggetti che possono essere destinatari dei dati personali sono: - Responsabili del trattamento : il Titolare si avvale di soggetti esterni individuati in LAZIOcrea S.p.A., (società in house della Regione Lazio); in ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contr-atti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati. - Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. - Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.). La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i richiedenti e la Regione.

	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità¹; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando pubblico sono di applicazione le relative normative Unionali, Nazionali, Regionali e dell'Organismo Pagatore Agea.

¹ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

Allegato 1 – Priorità Azione A1

Punteggio priorità	(1) Punteggio autovalutazione	Descrizione delle priorità
da 20 a 80		Numero di alveari condotti dai soci (2)
da 5 a 20		Numero di soci della forma associata (3)
TOT.		

(1) Inserire punteggio di autovalutazione

(2) Numero di alveari condotti dai soci:

- da 2.001 a 5.000 punti 20
- da 5.001 a 10.000 punti 40
- da 10.001 a 15.000 punti 60
- oltre 15.000 punti 80

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA al 31.12.2025.

(3) Numero di soci della forma associata:

- da 51 a 100 punti 5
- da 101 a 300 punti 10
- da 301 a 500 punti 15
- oltre 500 punti 20

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda

Data _____

Firma del titolare

Allegato 2 – Priorità Azioni - Intervento B per apicoltori

Punteggio priorità	(1) Punteggio autovalutazione	Descrizione delle priorità
15		Azienda apistica in zona svantaggiata (2)
da 1 a 40		Numero di alveari condotti (3)
15		Azienda apistica condotta, individualmente o in forma di società, da giovane apicoltore in età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso società, per l'attribuzione della priorità si fa riferimento all'età del rappresentante legale.
15		Azienda apistica biologica, di cui al Regolamento (UE) 848/2018, che aderisce ad un sistema di qualità riconosciuto per la produzione con il metodo biologico
15		Apicoltori che non hanno usufruito, ai sensi del Re. UE 1308/2013, di finanziamenti nelle due precedenti annualità.
TOT.		

(1) Barrare la casella che interessa e/o inserire punteggio di autovalutazione

(2) Per “zone montane” e “zone svantaggiate” si intendono le zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 par. 3 e 4 della direttiva 75/268/CEE, con riferimento all’ubicazione del centro aziendale, dell’impresa, o, in sua assenza, alla residenza dell’apicoltore o alla sede legale dell’impresa.

(3) Punteggio da inserire in base al numero di alveari condotti:

- da 20 a 50 punti 1
- da 51 a 100 punti 5
- da 101 a 150 punti 15
- da 151 a 200 punti 20
- da 201 a 400 punti 40
- oltre 400 punti 60

Data_____

Firma del titolare

Allegato 3 – Priorità Azione B5 per forme associate

Punteggio priorità	(1) Punteggio autovalutazione	Descrizione delle priorità
da 20 a 80		Numero di alveari condotti dai soci (2)
da 5 a 20		Numero di soci della forma associata (3)
TOT.		

(1) Inserire punteggio di autovalutazione

(2) Numero di alveari condotti dai soci:

- | | |
|----------------------|----------|
| - da 2.001 a 5.000 | punti 20 |
| - da 5.001 a 10.000 | punti 40 |
| - da 10.001 a 15.000 | punti 60 |
| - oltre 15.000 | punti 80 |

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA anno al 31.12.2025.

(3) Numero di soci della forma associata:

- | | |
|----------------|----------|
| - da 51 a 100 | punti 5 |
| - da 101 a 300 | punti 10 |
| - da 301 a 500 | punti 15 |
| - oltre 500 | punti 20 |

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda

Data _____

Firma del titolare

Allegato 4 – Priorità Azione F1

Punteggio priorità	(1) Punteggio autovalutazione	Descrizione delle priorità
da 20 a 80		Numero di alveari condotti dai soci (2)
da 5 a 20		Numero di soci della forma associata (3)
TOT.		

(1) Inserire punteggio di autovalutazione

(2) Numero di alveari condotti dai soci:

- da 2.001 a 5.000 punti 20
- da 5.001 a 10.000 punti 40
- da 10.001 a 15.000 punti 60
- oltre 15.000 punti 80

il numero di alveari deve risultare dall'ultima denuncia in BDA anno al 31.12.2025

(3) Numero di soci della forma associata:

- da 51 a 100 punti 5
- da 101 a 300 punti 10
- da 301 a 500 punti 15
- oltre 500 punti 20

il numero di soci deve risultare dal libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda

Data _____

Firma del titolare

Allegato 5 – Certificazione Fatture

Il sottoscritto professionista abilitato / CAF (oppure legale rappresentante in caso di regime di esonero)				
Cognome	Nome		Codice Fiscale	
Data di nascita	Cittadinanza		Luogo di nascita	
Partita Iva	Albo o Ordine	Provincia	Numero iscrizione	
Studio professionale				
Comune	Indirizzo	Civico	CAP	Provincia
Telefono	E-mail		PEC	

in relazione alla seguente domanda di aiuto di cui al Bando pubblico Regione Lazio per l'anno apistico 2026/2027

Beneficiario		
Denominazione	CUAA	Nr. domanda di aiuto

consapevole di assumersi la qualifica di persona incaricata di servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole che in caso di false attestazioni sarà data contestuale notizia all'autorità giudiziaria e al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza al fine di applicare i provvedimenti conseguenti previsti per legge

CERTIFICA

valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

in qualità di tenutario delle scritture contabili dell'operatore economico _____

CUAA _____, beneficiario della domanda di aiuto n. _____

a valere sul Bando pubblico emanato dalla Regione Lazio per l'anno apistico 2026/2027, cui è stato assegnato il codice CUP _____, che le seguenti fatture:

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	FORNITORE

- sono state regolarmente annotate nel registro IVA (definitivo o stampa provvisorio) o in altro registro contabile del beneficiario;
- le fatture originali in formato digitale o quelle cartacee (solo nel caso in cui il prestatore/fornitore non abbia l'obbligo della fatturazione elettronica) sono conservate e reperibili:
 - presso archivio informatico (fatture in formato digitale) _____;
 - presso la seguente sede (fatture cartacee) _____.

DICHIARA

- di impegnarsi a esibirli, qualora la Regione Lazio o altro organo di controllo ne richieda la visione, garantendone l'accesso in ogni momento e senza restrizioni;
- che i documenti (FATTURE) in formato PDF allegati alla domanda di pagamento, di cui al precedente punto, sono conformi all'originale e custoditi nelle forme sopra indicate.

Data _____

Timbro e Firma
